

D.L. n. 176 del 18 novembre 2022, c.d. “Decreto Aiuti Quater”

Si illustrano qui di seguito le principali novità in materia fiscale societaria del decreto legge n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”, contenente “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

ARTICOLO 1 - “Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022”.

Come comunicato precedentemente, l'art. 1 del Decreto prevede la proroga, anche per il mese di dicembre 2022, dei crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas in favore sia delle imprese energivore e gasivore (nella misura del 40%), sia delle imprese non energivore (nella misura del 30%) e non gasivore (nella misura del 40%).

L'utilizzo dei crediti d'imposta è possibile in compensazione, mediante delega modello F24, se relativi al primo e secondo trimestre 2022, entro il 31 dicembre 2022, oppure mediante delega modello F24, se relativi al terzo e quarto trimestre 2022, entro il 30 giugno 2023, crediti, che come noto, non concorrono alla formazione del reddito, con conseguente non imponibilità ai fini Irap e non rientrano nel calcolo del “*de minimis*”

I crediti possono essere ceduti, per intero (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari oltre al rispetto di determinate procedure e regole), dalle imprese beneficiarie entro precisi limiti temporali: i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022 sono cedibili entro il 21 dicembre 2022, mentre i crediti relativi al terzo trimestre e ad ottobre e novembre 2022 sono cedibili entro il 21 giugno 2023.

La cessione di ogni credito deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate secondo apposito modello, esclusivamente in via telematica, e in presenza di visto di conformità, sarà il soggetto che ha approntato tale controllo a comunicare la cessione.

ARTICOLO 2 - “Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti”.

La norma in esame proroga estende le riduzioni temporanee delle accise sui carburanti, da ultimo prorogate con il “*decreto aiuti ter*”. L'art. 2, pertanto, prevede una precisa rideterminazione delle aliquote rideterminazione delle aliquote di accisa:

Legacoop Piemonte

Via Livorno, 49-10144 Torino
Tel. + 39 011 518 71 69
info@legacoop-piemonte.coop
PEC:legacoop@pec.legacoop-piemonte.org
www.legacoop-piemonte.coop

- **Benzina**: €. 478,40 per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, ed € 578,40 per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
- **oli da gas o gasolio usato come carburante**: €. 367,40 per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, ed € 467,40 per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
- **GPL usati come carburanti**: €. 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, ed €. 216,67 per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
- **per il gas naturale usato per autotrazione** non è stato previsto alcun importo per metro cubo e l'aliquota IVA applicata al gas naturale per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

ARTICOLO 3, COMMI 1,7 E 10, - “Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette”.

Le imprese intestatarie di utenze collocate in Italia possono richiedere, con apposita istanza ai fornitori, la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Tale rateizzazione è alternativa alla possibilità di fruizione dei crediti di imposta per il relativo periodo.

Da ultimo, il comma 10 dell'art. 3 del Decreto prevede l'innalzamento a € 3.000,00 della soglia di esenzione di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR.

ARTICOLO 8 - “Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento”.

Al fine di consentire l'adeguamento alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, c. 1, d.lgs. 127/2015, l'art. 8 del Decreto riconosce ai commercianti al minuto, agli altri soggetti assimilati e obbligati ai predetti adempimenti, un contributo da effettuare nel 2023. Tale agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta ed è pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di € 50,00.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e non è soggetto al limite di 2.000.000 euro annui previsto per l'utilizzo in compensazione dei crediti.

Il credito potrà essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA successiva al mese in cui la fattura della spesa sostenuta è stata annotata nel registro degli acquisti.

ARTICOLO 9 – “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico” – C.D. “SUPERBONUS”.

L’articolo 9 ha modificato:

- le proroghe temporali disposte dalla precedente legge di Bilancio 2022;
- i possibili soggetti beneficiari della detrazione “Superbonus”;
- la rateizzazione dei crediti derivanti dall’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito.

In particolare, è prevista una detrazione, in diversa misura, (anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025) per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, dalle ONLUS, dalle OdV e dalle APS, nonché dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio o condominio. Le varie tipologie di detrazione sono così sintetizzabili:

- 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 (anziché 31.12.2023);
- 90% per le spese sostenute nel 2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.

I nuovi termini e le nuove misure non si applicano per le spese relative a:

- interventi per i quali, alla data del 25.11.2022, risulti effettuata la CILA;
- interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata prima del 25.11.2022;
- interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 25.11.2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Fino al 31.3.2023, è invece riconosciuta la detrazione del 110% a favore delle persone fisiche per gli interventi su edifici unifamiliari c.d. “villette”, a condizione che, alla data del 30.9.2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Per i medesimi soggetti e sui medesimi edifici (c.d. “villette”) la detrazione spetta nella misura del 90% per gli interventi iniziati dall’1.1.2023 a condizione che:

- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (non basta essere locatario o comodatario, né familiari conviventi del contribuente)
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale,

Legacoop Piemonte

Via Livorno, 49-10144 Torino
Tel. + 39 011 518 71 69
info@legacoop-piemonte.coop
PEC:legacoop@pec.legacoop-piemonte.org
www.legacoop-piemonte.coop

- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Per le cooperative di abitazione spetta una detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31/12/2023, purché, alla data del 30/06/2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

È consentita la cessione del credito in dieci quote annuali di pari importo, previa presentazione di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore/cessionario. Tale possibilità è consentita ai crediti derivanti da Comunicazioni inviate all'AGE entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati.

ARTICOLO 12, COMMI DA 1 A 3 “Esenzioni in materia di imposte”

La disposizione in commento contiene una norma di interpretazione autentica in materia di esenzione IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

Più precisamente, la norma chiarisce che la seconda rata dell'IMU dovuta per il 2022 non è dovuta nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento UE 1407/2013 in materia di aiuti c.d. “de minimis”.

Poiché la disposizione in esame è identificabile quale norma di interpretazione autentica, la medesima ha efficacia retroattiva.

Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo le *“domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento”*.